

# Codice sulla Corporate Governance

VERSIONE 1 – MAGGIO 2009

*approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2009*



**Diagnostica Senese S.p.A.**

Sede sociale in Milano, via Solari, 19 - Capitale sociale € 1.000.000

Registro delle Imprese di Milano - Codice fiscale: 05871140157

## INDICE

PRESENTAZIONE.....	3
PREAMBOLO.....	5
1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	6
Principi.....	6
Criteri applicativi.....	6
2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	8
Principi.....	8
Criteri applicativi.....	8
3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	10
Principi.....	10
Criteri applicativi.....	10
4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE.....	12
Principi.....	12
Criteri applicativi.....	12
5. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	13
Principi.....	13
Criteri applicativi.....	13
6. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI.....	14
Principi generali.....	14
Criteri applicativi.....	14
7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	15
Principi.....	15
Criteri applicativi.....	15
8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	16
Principi.....	16
Criteri applicativi.....	16
9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	19
Principi.....	19
Criteri applicativi.....	19
10. SINDACI.....	20
Principi.....	20
Criteri applicativi.....	20
11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI.....	21
Principi.....	21
Criteri applicativi.....	21
12. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO E MONISTICO.....	22
Principi.....	22
Criteri applicativi.....	22
TABELLA COMPARATIVA TRA IL PRESENTE CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE E IL CODICE DI AUTODISCIPLINA.....	24
Terminologia.....	24
Articolo 1.....	24
Articolo 2.....	24
Articolo 3.....	24
Articolo 4.....	25
Articolo 5.....	25
Articolo 6.....	25
Articolo 7.....	25
Articolo 8.....	25

## PRESENTAZIONE

La presentazione del Codice di Corporate Governance della Società all'approvazione del Consiglio di Amministrazione non poteva essere di maggiore attualità nell'ambito della crisi finanziaria che il mondo intero sta vivendo.

Le più lucide analisi, da entrambe le sponde dell'Atlantico, hanno ben messo in luce che l'origine primaria della crisi economica che stiamo vivendo non risiede né nella finanza, né nell'economia reale, ma in modelli inadeguati di governo delle imprese, che hanno privilegiato i risultati di brevissimo periodo, a scapito delle strategie di più lungo periodo, mettendo a rischio la stessa sopravvivenza di imprese. Simili modelli hanno premiato l'azzardo morale, l'assunzione di rischi enormi e l'avidità dei singoli a scapito degli interessi di tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno relazioni con le imprese e ad esse fanno affidamento: non solo gli azionisti (gli "shareholder"), ma i dipendenti, i finanziatori, i fornitori, i clienti, le istituzioni (collettivamente designati come gli "stakeholder").

In realtà, l'obiettivo di un buon governo per le imprese deve essere la creazione e l'ottimizzazione di un valore sostenibile per tutti gli stakeholder, attraverso un opportuno bilanciamento degli interessi di tutti i protagonisti della vita aziendale. Solo questo è il percorso idoneo ad assicurare la crescita di lungo periodo del valore per gli azionisti.

Una buona governance deve essere pienamente integrata nell'ambito dell'organizzazione aziendale; chi ha l'onore e l'onere di governarla deve realizzare un appropriato mix tra i risultati aziendali (le "performance") e il rispetto delle regole (la "conformance"), fissando un gruppo di principi fondamentali in base ai quali l'organizzazione opera.

E' compito di chi governa l'impresa comprendere il modello di business della società nel contesto dell'ambiente, in continua evoluzione, in cui essa opera e quanto valore possa essere creato ed ottimizzato in modo sostenibile. A tal fine, la gestione dei rischi ("risk management") deve formare parte integrante dei sistemi di governo di un'organizzazione, in modo efficiente ed efficace, e la gestione delle risorse (umane, materiali, tecnologiche, finanziarie) deve essere in linea con le strategie aziendali.

Chi governa l'impresa deve periodicamente misurare e valutare la direzione strategica dell'azienda e dei suoi affari e, attraverso appropriate azioni, assicurarsi che le azioni compiute siano in linea con la crescita e gli obiettivi aziendali. Chi governa l'impresa ha il dovere di assicurare che le ragionevoli aspettative degli stakeholder per ottenere informazioni sul suo andamento e sulla sua attività siano soddisfatte in modo appropriato, comprensibile ed affidabile.

Il presente Codice si ispira al modello fornito dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance presso Borsa Italiana s.p.a., nell'ultima

edizione del 2006, opportunamente adattato alle dimensioni di media impresa della DIESSE e al fatto che la stessa, al momento, non ha azioni negoziate in mercati regolamentati. Le differenze tra il Codice di Autodisciplina e il presente Codice sono riportate in appendice, con una breve spiegazione delle ragioni che hanno portato a scelte differenti, secondo il noto principio dell' "adesione o spiegazione" ("*complain or explain*").

Il Codice si ispira a tre concetti chiave che esemplificano l'attuale concezione di governo societario. In primo luogo, il Codice risponde alla necessità di promuovere la trasparenza dell'operato degli organi di governo della Società e di tutte le sue relazioni, in special modo quelle intrattenute con i suoi stessi azionisti. In secondo luogo, il Codice risponde alla necessità di promuovere una gestione aziendale efficiente. In terzo luogo, il Codice intende potenziare un altro principio basilare, vale a dire la possibilità di chiamare la Direzione a rispondere in merito ai doveri attribuiti e rispondere dell'operato del Consiglio stesso nei confronti degli azionisti.

Il Codice comprende altresì una serie di disposizioni volte a garantire l'efficace svolgimento delle funzioni del Consiglio:

a) Innanzitutto, fornisce un'ampia descrizione della missione del Consiglio e, unitamente ai compiti e alle responsabilità più tradizionali connaturati al governo e all'amministrazione della Società, dà particolare rilievo, in diversi modi, all'approvazione delle linee guida della strategia imprenditoriale così come all'indirizzo, alla supervisione e alla valutazione della gestione societaria.

b) Lo sviluppo della struttura e dell'ordinamento statutario del Consiglio è un altro dei punti cardine del Codice.

c) In relazione alle cariche sociali, il Codice stabilisce la separazione e la differenziazione delle funzioni tra il Presidente e i Consiglieri Delegati: il Presidente, oltre a rappresentare la Società, ha il compito di definire le linee di governo della stessa, con particolare riferimento alla strategia societaria, nonché presiedere al funzionamento del Consiglio, mentre i Consiglieri Delegati si configurano come massimi responsabili della gestione d'impresa per le funzioni delegate.

Buona parte di quanto indicato nel Codice è già prassi operativa del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi societari. La formalizzazione delle prassi in regole e l'esperienza che deriverà dalla loro applicazione fornirà certamente spunti in futuro per il suo miglioramento.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*dott. Francesco Cocola*

## **PREAMBOLO**

1. Il Consiglio di Amministrazione di “Diesse – Diagnostica Senese S.p.A.” (la “**DIESSE**”) ha approvato il presente Codice sulla Corporate Governance (il “**Codice**”), nel quale si definiscono le funzioni e le competenze del Consiglio stesso, nonché le norme e i procedimenti che regolano il suo operato e le regole di comportamento dei suoi membri.
2. Il Codice si applica direttamente al Consiglio di Amministrazione, in qualità di organo collegiale, e ai consiglieri, i quali, come membri dello stesso, contribuiscono a formare la volontà di detto organo.
3. È dovere dei consiglieri conoscere, rispettare e far rispettare il Codice.
4. Il Codice ha carattere complementare e integrativo rispetto a quanto stabilito per il Consiglio di Amministrazione dallo Statuto sociale e dal diritto commerciale.
5. Spetta allo stesso Consiglio di Amministrazione risolvere i dubbi relativi all’interpretazione e all’applicazione del Codice ed apportarvi modifiche, in conformità alle norme legali e statutarie eventualmente applicabili nonché ai principi e alle raccomandazioni derivanti dalle migliori pratiche in materia di governo societario.
6. Il Presidente, o un terzo dei membri del Consiglio, può proporre le modifiche al Codice quando a suo giudizio concorrano circostanze tali da renderle convenienti o necessarie. A tal fine allega alla sua proposta una memoria esplicativa delle cause e della portata della modifica. In tal caso, la convocazione del Consiglio deve avvenire mediante avviso individuale recapitato a ciascuno dei suoi membri con un preavviso superiore ai dieci giorni e deve essere accompagnata dalla memoria esplicativa della modifica proposta.
7. La modifica del Codice richiede l’approvazione della delibera da parte della maggioranza dei membri del Consiglio in carica.

## **1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### ***Principi***

**1.P.1.** La DIESSE è guidata da un Consiglio di Amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

**1.P.2.** Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti. Coerentemente con tale obiettivo, gli amministratori, nello svolgimento dell'incarico, tengono anche conto delle direttive e politiche definite per il gruppo di cui la DIESSE è parte nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al gruppo medesimo.

### ***Criteri applicativi***

**1.C.1.** Il Consiglio di Amministrazione:

- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della DIESSE e del gruppo di cui essa è a capo, il sistema di governo societario della DIESSE stessa e la struttura del gruppo medesimo;
- b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della DIESSE e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- c) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo (se nominato) definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- d) qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;
- e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f) esamina e approva preventivamente le operazioni della DIESSE e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la DIESSE stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;

h) fornisce informativa, in apposito capitolo della relazione sulla gestione dedicato alla relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare, sul numero delle riunioni del Consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.

**1.C.2.** Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sulla gestione le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

**1.C.3.** Il Consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della DIESSE. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo DIESSE; può altresì tenersi conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio.

**1.C.4.** Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il Consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con la DIESSE e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

## **2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### ***Principi***

**2.P.1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto, di regola, da amministratori esecutivi e non esecutivi.

**2.P.2.** Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

**2.P.3.** Tenuto conto delle dimensioni della società, l'assemblea cercherà di assicurare che il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi siano tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

**2.P.4.** È opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.

**2.P.5.** Il Consiglio di Amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione sulla gestione in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.

### ***Criteri applicativi***

**2.C.1.** Sono amministratori esecutivi:

- gli amministratori delegati della DIESSE o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella DIESSE o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la DIESSE;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della DIESSE, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente della DIESSE.

L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.

**2.C.2.** Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica.

**2.C.3.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce le linee di governo della Società e dell'insieme di società partecipate;
- b) dirige il funzionamento del Consiglio, assicurandosi che i membri dello stesso dispongano delle informazioni necessarie;
- c) rappresenta la Società, soprattutto di fronte alle varie amministrazioni pubbliche, istituzioni, organismi, società e associazioni del settore in cui la Società opera;
- d) cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al



quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

**2.C.4.** Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un Vicepresidente, con o senza deleghe operative; il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di posto vacante, assenza o malattia, svolgendo le funzioni della Presidenza del Consiglio.

**2.C.5.** Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario del Consiglio, il quale non fa parte del Consiglio stesso. Il Segretario partecipa di diritto alle riunioni degli organi sociali, mantiene la documentazione sociale, annota debitamente nei verbali lo svolgimento delle sedute e dà atto delle delibere degli organi sociali; si occupa della legalità formale e sostanziale del comportamento del Consiglio e garantisce che i suoi procedimenti e le sue norme di governo siano rispettati; vigila sull'osservanza dei principi e dei criteri di governo societario e delle disposizioni fissate dallo Statuto e dai regolamenti della Società. Ferma restando la sua dipendenza dal Presidente, la carica di Segretario gode di indipendenza per l'esercizio professionale delle funzioni ad esso attribuite nel presente capoverso.

**2.C.6.** Nel caso in cui il presidente del Consiglio di Amministrazione sia il principale responsabile della gestione dell'impresa (*chief executive officer*), come pure nel caso in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla la DIESSE, il Consiglio designa un amministratore indipendente quale *lead independent director*, che rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3.

### 3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

#### ***Principi***

**3.P.1.** Quando compatibile con le dimensioni della DIESSE, un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la DIESSE o con soggetti legati alla DIESSE, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

**3.P.2.** L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al pubblico.

#### ***Criteri applicativi***

**3.C.1.** Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la DIESSE o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla DIESSE;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della DIESSE, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la DIESSE, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la DIESSE o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la DIESSE, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la DIESSE, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla DIESSE o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della DIESSE, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della DIESSE per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della DIESSE abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della DIESSE;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

**3.C.2.** Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

**3.C.3.** Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del Consiglio e all'attività svolta dalla DIESSE.

Qualora la DIESSE sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di terzi ovvero sia controllata da un soggetto operante, direttamente o attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui, la composizione del Consiglio di Amministrazione della DIESSE è idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi a perseguire prioritariamente l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti della DIESSE.

**3.C.4.** Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione della DIESSE, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il Consiglio di Amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, nell'ambito della relazione sulla gestione con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei presenti criteri applicativi.

**3.C.5.** Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto nell'ambito della relazione dei sindaci all'assemblea.

**3.C.6.** Gli amministratori indipendenti, ove nominati in numero superiore ad uno, si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

## **4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE**

### ***Principi***

**4.P.1.** Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dalla DIESSE per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

### ***Criteri applicativi***

**4.C.1.** Gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al Consiglio di Amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la DIESSE, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

## **5. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### ***Principi***

**5.P.1.** Il Consiglio di Amministrazione può istituire secondo il suo prudente apprezzamento, al proprio interno, uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.

### ***Criteri applicativi***

**5.C.1.** L'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del Consiglio di Amministrazione rispondono ai seguenti criteri:

- a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da non più di cinque membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti;
- b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;
- d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;
- e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione. La DIESSE mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio;
- f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;
- g) la DIESSE fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sulla gestione, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

## **6. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI**

### ***Principi generali***

**6.P.1.** La nomina degli amministratori avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

**6.P.2.** Il Consiglio di Amministrazione valuta se costituire al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.

### ***Criteri applicativi***

**6.C.1.** Le liste di candidati alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea.

**6.C.2.** Ove costituito, il comitato per le nomine può essere investito di una o più delle seguenti funzioni:

- a) proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;
- b) indicare candidati alla carica di amministratore indipendente da sottoporre all'assemblea della DIESSE, tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute dagli azionisti;
- c) formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna.

## **7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

### ***Principi***

**7.P.1.** La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la DIESSE.

**7.P.2.** La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

**7.P.3.** Ove la determinazione dei compensi non sia effettuata dall'assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione.

### ***Criteri applicativi***

**7.C.1.** Una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è legata ai risultati economici conseguiti dalla DIESSE e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui sopra, dagli amministratori delegati.

**7.C.2.** La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. La remunerazione stessa non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dalla DIESSE. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.

**7.C.3.** Il comitato per la remunerazione:

- presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
- valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia.

**7.C.4.** Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

## 8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

### *Principi*

**8.P.1.** Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

**8.P.2.** Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

**8.P.3.** Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

**8.P.4.** Il Consiglio di Amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra la DIESSE ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

### *Criteri applicativi*

**8.C.1.** Il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla DIESSE e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- b) individua un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- d) descrive, nella relazione sulla gestione, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

**8.C.2.** Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

**8.C.3.** Il soggetto preposto al controllo interno, oltre ad assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati nel criterio 8.C.1, e riferendone al Consiglio di Amministrazione:



- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- c) predispone un apposito piano di lavoro nonché relazioni periodiche sullo stato del controllo interno;
- d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

**8.C.4.** Ai lavori del preposto al controllo interno può partecipare il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato.

**8.C.5.** L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla DIESSE e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.

**8.C.6.** I preposti al controllo interno:

- a) sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;
- b) non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;
- c) hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- d) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;
- e) riferiscono del loro operato al Consiglio di Amministrazione ed al collegio sindacale. In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

**8.C.7.** La DIESSE istituisce una funzione di *internal audit*. Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale.

**8.C.8.** La funzione di *internal audit*, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni alla DIESSE, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza; a tali soggetti può anche essere attribuito il ruolo di preposto al controllo interno. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al pubblico nell'ambito della relazione sulla gestione.

## **9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### ***Principi***

**9.P.1.** Il Consiglio di Amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

### ***Criteri applicativi***

**9.C.1.** Il Consiglio di Amministrazione, sentito il preposto per il controllo interno, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla DIESSE, o dalle sue controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere dello stesso preposto per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.

**9.C.2.** Il Consiglio di Amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.

## 10. SINDACI

### *Principi*

**10.P.1.** La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

**10.P.2.** I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

**10.P.3.** La DIESSE predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.

### *Criteri applicativi*

**10.C.1.** Le liste di candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea.

**10.C.2.** I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale.

**10.C.3.** I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

**10.C.4.** Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della DIESSE informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

**10.C.5.** Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla DIESSE ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

**10.C.6.** Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

**10.C.7.** Il collegio sindacale e l'amministratore esecutivo preposto al controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

## **11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI**

### ***Principi***

**11.P.1.** Il Consiglio di Amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

**11.P.2.** Il Consiglio di Amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

### ***Criteri applicativi***

**11.C.1** Il Consiglio di Amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti la DIESSE che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

A tal fine la DIESSE istituisce un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni.

**11.C.2.** Il Consiglio di Amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.

**11.C.3.** Il Consiglio di Amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.

**11.C.4.** Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla DIESSE, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il Consiglio di Amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

**11.C.5.** Il Consiglio di Amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

**11.C.6.** Il Consiglio di Amministrazione, in caso di variazioni significative nella composizione della compagine sociale DIESSE, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

## **12. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO E MONISTICO**

### ***Principi***

**12.P.1.** In caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico, gli articoli precedenti si applicano in quanto compatibili, adattando le singole previsioni al particolare sistema adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato perseguiti dal Codice e alla luce dei criteri applicativi previsti dal presente articolo.

**12.P.2.** Nel caso in cui sia proposta l'adozione di un nuovo sistema di amministrazione e controllo, gli amministratori informano i soci in merito alle ragioni di tale proposta, nonché al modo nel quale si prevede che il Codice sarà applicato al nuovo sistema di amministrazione e controllo.

**12.P.3.** Nella prima relazione sulla gestione pubblicata successivamente alla modifica del sistema di amministrazione e controllo, la DIESSE illustra in dettaglio le modalità con cui il Codice è stato applicato a tale sistema. Tali informazioni sono pubblicate anche nelle relazioni successive, indicando eventuali modifiche relative alle modalità di recepimento del Codice nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

### ***Criteri applicativi***

**12.C.1.** Nel caso di adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico, l'applicazione del Codice si informa ai seguenti criteri:

- a) salvo quanto previsto dal successivo punto b), gli articoli del Codice che fanno riferimento al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, o ai loro componenti, trovano applicazione, in linea di principio, rispettivamente al Consiglio di gestione e al Consiglio di sorveglianza o ai loro componenti;
- b) la DIESSE, in ragione delle specifiche opzioni statutarie adottate, della configurazione degli organi di amministrazione e controllo – anche in relazione al numero dei loro componenti ed alle competenze ad essi attribuite – nonché delle specifiche circostanze di fatto, può applicare le previsioni riguardanti il Consiglio di Amministrazione o gli amministratori al Consiglio di sorveglianza o ai suoi componenti;
- c) le disposizioni in materia di nomina degli amministratori previste dall'art. 6 del presente Codice si applicano, in quanto compatibili, alla nomina dei membri del Consiglio di sorveglianza e/o dei membri del Consiglio di gestione.

**12.C.2.** Nel caso di adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico, l'applicazione del Codice si informa ai seguenti criteri:

- a) gli articoli del Codice che fanno riferimento al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, o ai loro componenti, trovano applicazione, in linea di principio, rispettivamente al Consiglio di Amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti;
- b) le funzioni attribuite per il controllo interno dall'art. 8 del presente Codice, se la DIESSE lo ritiene opportuno e ne motiva adeguatamente le ragioni, possono essere

riferite al comitato per il controllo sulla gestione previsto dall'art. 2409-  
*octiesdecies* cod. civ..

## **TABELLA COMPARATIVA TRA IL PRESENTE CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE E IL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

### ***Terminologia***

Il Codice di Autodisciplina (il “Modello”) designa la società quale “emittente” in quanto appunto ha emesso titoli negoziati in Borsa. Poiché tale circostanza non ricorre in DIESSE, nel Codice l’espressione è stata sostituito con “la DIESSE”.

In generale le espressioni relative alle comunicazioni o informative “al mercato” sono sostituite con quelle riferite “al pubblico”.

I riferimenti alla “relazione sul governo societario” sono sostituiti con quelli alla “relazione sulla gestione”, nell’ambito della quale sarà dedicato un apposito capitolo al governo societario, in quanto DIESSE non è tenuta, non essendo quotata, alla redazione della relazione sul governo societario. Si è ritenuto tuttavia di mantenere l’obbligo di fornire le suddette informazioni, comunque, nell’ambito della relazione sulla gestione.

### ***Articolo 1***

Il testo dell’articolo è conforme al Modello, con l’aggiunta, dopo l’espressione “comitato esecutivo”, (“se nominato”), dato che allo stato la DIESSE non ha nominato un comitato esecutivo.

All’art. 1.C.1.c) è l’espressione “qualora non vi abbia provveduto l’assemblea”, contenuta nel Modello prima della suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio, è stata anteposta all’inizio del periodo, conformemente all’attuale prassi di DIESSE in base alla quale i compensi agli amministratori, anche quelli con particolari cariche, vengono determinati dall’assemblea.

All’art. 1.C.1.h) l’espressione “relazione sul governo societario” è stata sostituita con l’espressione “in apposito capitolo della relazione sulla gestione dedicato alla relazione sul governo societario”,

All’art. 1.C.2 è stata soppressa l’espressione riferita ad altre società “quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni”, ritenendosi che il dovere di astenersi dall’incarico ricorra in tutti i casi in cui gli impegni in altre società rendano incompatibile l’accettazione della carica di amministratore.

### ***Articolo 2***

All’art. 2.P.1. è aggiunta l’espressione “di regola”, giacché la presenza in Consiglio di amministratori non esecutivi non può essere assicurata in ogni tempo.

All’art. 2.P.3. è stata aggiunta l’espressione “tenuto conto delle dimensioni della società”, in modo da graduare il numero e la competenza degli amministratori non esecutivi anche in base a tale criterio.

I criteri applicativi sono stati integrati, conformemente alle previsioni statutarie e alle migliori pratiche, per specificare le competenze del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

### ***Articolo 3***

All’art. 3.P.1. è stata aggiunta l’espressione “quando compatibile con le dimensioni della DIESSE”, a causa della struttura di media impresa della società.



All'art. 3.C.3 è stata abolita la norma secondo cui gli amministratori indipendenti sono "tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del Consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice".

All'art. 3.C.4 l'espressione "mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente," è stata abolita.

All'art. 3.C.5. la comunicazione al mercato è sostituita con la comunicazione nell'ambito della relazione del collegio sindacale.

All'art. 3.C.6 è stata aggiunta, dopo l'espressione "amministratori indipendenti", l'espressione "ove nominati in numero superiore ad uno".

#### **Articolo 4**

La norma non contiene deroghe rispetto al Modello.

#### **Articolo 5**

All'art. 5.P.1. l'espressione "istituisce" è stata sostituita con "può istituire secondo il suo prudente apprezzamento", nel senso di rendere facoltativa e, quindi, soggetta al giudizio di opportunità del Consiglio di Amministrazione l'istituzione di comitati interni allo stesso.

#### **Articolo 6**

All'art. 6.C.1 l'ultimo periodo che recita: "Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente" è stato soppresso.

#### **Articolo 7**

All'art. 7.P.3 è stata aggiunta all'inizio la frase: "Ove la determinazione dei compensi non sia effettuata dall'assemblea degli azionisti" e alla fine è stata soppressa la frase: "composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti". Le modifiche trovano spiegazione, rispettivamente, per precisare che il ruolo del c.d.a. in materia è limitato ai casi in cui l'assemblea non abbia provveduto alla determinazione dei compensi, e a causa del fatto che potrebbero non essere stati nominati amministratori indipendenti per comporre il comitato per la remunerazione.

#### **Articolo 8**

All'art. 8.P.4 sono aboliti i seguenti periodi: "A tal fine il Consiglio di Amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Se l'emittente è controllato da altra società quotata, il comitato per il controllo interno è composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina". La funzione di controllo interno è quindi esercitata collegialmente dal Consiglio di Amministrazione. Coerentemente sono state modificate le norme indicate nei criteri applicativi.

\* \* \*

Il presente Codice di Corporate Governance è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 maggio 2009 ed entra in vigore il 1° luglio 2009.